

Cassa integrazione in deroga COVID-19. Messaggio Inps del 20/03/2020

L'Inps con messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 è intervenuta per fornire i primi chiarimenti sugli ammortizzatori introdotti con il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020.

Con riferimento alle prestazioni rese dalla Cassa integrazione in deroga introdotta dal così detto "Decreto Cura Italia" l'Istituto precisa.

BENEFICIARI

Il trattamento di integrazione in esame ha le seguenti caratteristiche:

- per un periodo non superiore a 9 settimane;
- a tutti i datori di lavoro del settore di lavoro privato, compreso quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà (FSBA per l'artigianato);

SOGGETTI ESCLUSI

- datori di lavoro domestico.
- Datori di lavoro che possono accedere alla cigo o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà (FSBA per l'artigianato).
- Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia – Romagna, e per la così detta "zona rossa".

LA PRESTAZIONE

Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF). Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a "lavoro" ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

REQUISITI

- **per I datori di lavoro con più di 5 dipendenti** è necessario l'accordo sindacale, concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.
- **Per I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti**, non è necessario l'accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano;

- le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro;
- il contributo addizionale;
- la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

COME FARE DOMANDA

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le Regioni inviano all'Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema informativo dei Precettori (SIP), attraverso l'utilizzo del così detto "Flusso B":

- il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale "33193";
- la lista dei beneficiari.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Esclusivamente pagamento diretto. Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello "SR 41".

SI RENDE NOTO CHE NEI PROSSIMI GIORNI SARA' SOTTOSCRITTA DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA L'INTESA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA. NON APPENA SOTTOSCRITTA NE SARA' RESO NOTO IL CONTENUTO

Si rimanda alla circolare Seac n.137/2020 per gli approfondimenti

(Fonti: messaggio Inps n. 1287 del 20 marzo 2020)